



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 14

Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non e' possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facolta' di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorita' Competente dello Stato Richiedente affinche' renda dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima o perito o svolga altra attivita' processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona; (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verra' inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si fara' carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente articolo e' rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13. 7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto puo' rifiutare il trasferimento temporaneo.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 14

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 14

